

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 6 Agosto 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Attolico Avv. Lorenzo, Leoni Dr. Roberto, Maiello Dr. Umberto Toschei Dr. Stefano – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL CALCIATORE BALLERI DAVID AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 COMMA 1 E 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE GARE LIVORNO/ATALANTA DEL 23.12.2007 E ATALANTA/LIVORNO DEL 4.5.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 9/CDN del 24.7.2008)
- 2) **RICORSO DELL' A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 25.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO DEGLI ARTT. 7 COMMA 1 E 1 COMMA 1 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 9/CDN del 24.7.2008)

La C.G.F. riuniti i ricorsi come sopra proposti dall'A.S. Livorno Calcio S.r.l. di Livorno e dal signor Balleri David, li accoglie parzialmente, e , per l'effetto:

- riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla società A.S. Livorno Calcio S.r.l. a €10,000.00;
- riduce la sanzione inflitta al calciatore Balleri David fino a tutto il 30.9.2008.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Dr. Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 6 Agosto 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete